



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 93 LEGISLATURA N. X

DE/SC/ITE Oggetto: Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19
 0 NC "Norme in materia di esercizio e controllo degli
 impianti termici degli edifici" - Approvazione
 Prot. Segr. criteri ed indirizzi per la corretta applicazione
 1671 della L.R. 19/2015 in caso di impianti termici
 disattivati o inattivi per crollo, inagibilità o
 sgombero degli edifici

Lunedì 19 dicembre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
|-----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici" - Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in caso di impianti termici disattivati o inattivi per crollo, inagibilità o sgombero degli edifici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione della Rete Elettrica regionale, Autorizzazioni Energetiche, gas ed idrocarburi, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Rete Elettrica regionale, Autorizzazioni Energetiche, gas ed idrocarburi; nonché l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Infrastrutture, trasporti ed energia.

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di approvare i criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 in caso di impianti termici disattivati, o inattivi a seguito di crollo, inagibilità o sgombero degli edifici, riportati nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Luca Ceriscioli)



seduta del 19 DIC. 2016	3
delibera 1566	

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”.

DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 “Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 - Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici – Approvazione modelli”

Legge Regionale 02 maggio 2016, n. 10 “Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”.

Motivazione

Il 20 aprile 2015 è stata approvata la nuova legge regionale in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici (L. R. 19/2015), che ha abrogato la previgente Legge Regionale 9/2008.

La L.R. 19/2015 richiama gli obblighi di manutenzione periodica già stabiliti dalla normativa nazionale in materia di impianti termici e pone in capo al responsabile d'impianto l'obbligo di provvedere al controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico, nonché di trasmettere il relativo rapporto di controllo al soggetto esecutore, secondo le cadenze stabilite dall'Allegato 3 alla legge stessa.

Con L.R. 10/2016 sono state apportate modifiche alla L.R. 19/2015, introducendo, tra l'altro, il comma 6-bis dell'art. 18 che stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto, sentiti i rappresentanti dei soggetti interessati di cui all'articolo 15, comma 1 della L.R. 19/2015, detta criteri ed indirizzi per la corretta applicazione di tale legge.

L'art. 9 della L.R. 19/2015 disciplina il caso degli Impianti termici o generatori disattivati; con riferimento a tale articolo, con DDPF n. 61/EFR del 04/06/2015 è stato adottato il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto che il responsabile d'impianto deve trasmettere al soggetto esecutore. Il citato art. 9 non esplicita però se gli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 19/2015, e i relativi obblighi di comunicazione al soggetto esecutore, vadano sospesi o meno fino alla riattivazione dell'impianto, e come ricalcolare le scadenze per la manutenzione e il controllo dell'efficienza energetica una volta riattivato l'impianto.

Il recente sisma che ha colpito il territorio marchigiano ha portato in evidenza la necessità di esplicitare come gestire, per quanto riguarda gli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica, nonché di comunicazione al soggetto esecutore, lo specifico caso di disattivazione dell'impianto termico a seguito di crollo, inagibilità o sgombero dell'edificio in cui esso ha sede, e come gestire il caso in cui l'impianto termico, benché non disattivato, rimanga



seduta del 19 DIC. 2016	4
delibera 1566	

inattivo perché situato in un edificio oggetto di ordinanza di inagibilità o di sgombero per motivi di sicurezza.

È quindi necessario adottare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 18, comma 6-bis della L.R. 19/2015, criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della stessa L.R. 19/2015 nelle fattispecie di cui sopra, nonché dare indicazioni sugli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica nel più generale caso di disattivazione e riattivazione dell'impianto termico e/o dei relativi generatori.

Vista tale esigenza, in ottemperanza allo stesso art. 18, comma 6-bis, in data 28/11/2016 si è tenuta la riunione allargata del Tavolo di cui all'art. 15, comma 1 della L.R. 19/2015, per acquisire il parere dei rappresentanti dei soggetti interessati sui criteri ed indirizzi da adottare in relazione alle casistiche sopra citate: l'allegato "A" alla presente proposta di deliberazione tiene pienamente conto di quanto espresso dai componenti del Tavolo in tale sede.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale di approvare i criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 in caso di impianti termici disattivati o inattivi a seguito di crollo, inagibilità o sgombero degli edifici, riportati nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefania Tibaldi)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE RETE ELETTRICA REGIONALE, AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE, GAS ED IDROCARBURI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente e attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Ing. Stefania Tibaldi)



seduta del 19 DIC. 2016	5
delibera 1566	

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO.
(Ing. Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

II SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Fabrizio Costa)

AF



ALLEGATO A alla DGR n. _____ del _____

Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 - Criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in caso di impianti termici disattivati o inattivi per crollo, inagibilità o sgombero degli edifici.

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19, al fine di permettere la corretta applicazione della stessa legge, vengono dettati i seguenti criteri ed indirizzi.
2. Per gli impianti termici o generatori disattivati di cui al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 19/2015, sono sospesi, fino alla riattivazione dell'impianto, gli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica di cui agli artt. 4 e 5 della stessa legge e i relativi obblighi di comunicazione al soggetto esecutore.
3. Al fine di individuare gli impianti termici disattivati o inattivi a seguito di crollo, inagibilità o sgombero degli edifici in cui gli stessi sono collocati, e di rilevare la loro eventuale riattivazione, i Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti trasmettono all'Autorità competente per territorio (Provincia), o all'organismo esterno da essa delegato, entro il termine di trenta giorni dall'adozione, tutte le ordinanze di inagibilità e sgombero emanate, nonché le eventuali ordinanze di revoca delle stesse; nel caso tali ordinanze siano state emesse da Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, sarà cura dell'ufficio che le ha emanate trasmetterle entro lo stesso termine alla struttura comunale competente in materia di impianti termici. Nei casi in cui le predette ordinanze siano state adottate precedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il termine di trenta giorni deve intendersi partendo dall'entrata in vigore di queste ultime.
4. Per le stesse finalità di cui al punto 3, nel caso in cui la disattivazione dell'impianto termico sia avvenuta a seguito del distacco dalla rete di distribuzione ad opera del gestore della rete stessa per motivi di sicurezza, quest'ultimo invia all'autorità competente, o all'organismo esterno da questa delegato, i dati relativi agli impianti disattivati entro il termine di quindici giorni dall'interruzione della fornitura di energia.
Nei casi in cui l'interruzione sia intervenuta precedentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il termine di quindici giorni deve intendersi partendo dall'entrata in vigore di queste ultime.
In caso di riallaccio alla rete degli impianti di cui sopra, il gestore della rete comunica altresì, entro il termine di quindici giorni, l'avvenuta ripresa della fornitura.
5. In caso di impianti termici situati in edifici crollati, come certificato da ordinanza comunale, e in caso di inagibilità anche temporanea di parte o dell'intero edificio servito dall'impianto termico, decretata attraverso ordinanza comunale, per cui l'impianto viene scollegato da una fonte di energia, si configura la situazione di "impianti termici o generatori disattivati" di cui al comma 1, dell'art. 9



della L.R. 20 aprile 2015, n. 19. In questo specifico caso, non occorre inviare il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 19/2015, in quanto la comunicazione all'Autorità competente/organismo esterno avviene con le modalità di cui ai punti 3 e 4.

6. Nel caso in cui l'impianto rimanga disattivato perché scollegato da una fonte di energia o privato di parti essenziali senza le quali non può funzionare, anche qualora l'ordinanza di inagibilità o sgombero sia stata revocata e/o il gestore della rete abbia provveduto al riallaccio, il responsabile d'impianto invia entro sessanta giorni dal riallaccio alla rete, qualora avvenuto, o dalla predetta revoca, il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 19/2015, indicando, nel campo "modalità", che l'impianto rimane disattivato anche dopo il riallaccio alla rete e/o la revoca dell'ordinanza, nonché la data di riallaccio e/o di revoca.
7. In caso di impianti termici che, pur non disattivati, risultano inattivi perché situati in edifici dichiarati inagibili anche solo temporaneamente o parzialmente o in edifici che, pur agibili, siano oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di sicurezza, le scadenze inerenti gli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 19/2015 e i relativi obblighi di comunicazione al soggetto esecutore sono sospesi fino a revoca dell'ordinanza di inagibilità o sgombero.
8. Nei casi di disattivazione di impianti situati in edifici crollati, come certificato da ordinanza comunale, o in edifici inagibili anche temporaneamente o parzialmente, per procedere alla riattivazione dell'impianto termico, è necessario eseguire un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e trasmettere la dichiarazione di avvenuta manutenzione al soggetto esecutore, come stabilito dall'art. 9, comma 3 della L.R. 19/2015.
9. In tutti i casi in cui sia stata comunicata dal responsabile d'impianto la disattivazione dell'impianto mediante il modello di cui all'art. 9, comma 2 della L.R. 19/2015 e, in seguito a visita ispettiva, l'impianto stesso risulta riattivato senza che sia stata inviata la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ovvero sia stata inviata oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 4 comma 4 della L.R. 19/2015, il responsabile dell'impianto è tenuto a corrispondere il costo dell'ispezione nella misura di cui all'allegato 6 della L.R. 20 aprile 2015, n. 19.
10. In caso di riattivazione dell'impianto, le date di invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica al soggetto esecutore, con la cadenza e le modalità indicate nell'art. 5 della L.R. 19/2015, e della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui all'art. 4, comma 4, della L.R. 19/2015, vanno ricalcolate partendo da quella di invio al soggetto esecutore della dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui al precedente punto 8.